



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84064 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTE** la propria Ordinanza n. 13/2020 in data 22.05.2020, relativa alla disciplina dei "Lavori di messa in sicurezza e completamento banchina molo di sopraflutto del Porto di Policastro Bussentino (SA)";
- VISTO** il sopralluogo effettuato da personale di questo Comando con la quale sono state accertate le precarie condizioni di sicurezza del molo di sopraflutto del Porto di Policastro Bussentino;
- VISTA** la propria ordinanza n. 55/2012 in data 31.10.2012 recante il "Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta e delle attività Portuali nel Porto di Policastro Bussentino (SA)";
- RITENUTO** pertanto necessario, in attesa dell'ultimazione dei lavori, della dichiarazione di ultimazione dei lavori e della definitiva messa in sicurezza delle opere, adottare misure in via cautelativa di interdizione al transito pedonale e veicolare, nonché rendere inutilizzabile lo specchio acqueo antistante di parte del molo di sopraflutto a salvaguardia della sicurezza portuale e della pubblica incolumità;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1
(Interdizione dell'area)

L'interdizione con decorrenza immediata e fino al completamento dei lavori, con messa in sicurezza e dichiarazione di fine lavori, dell'area demaniale marittima all'interno del Porto di Policastro Bussentino del Comune di Santa Marina (SA), di parte del molo di sopraflutto, come da stralcio planimetrico in allegato.

È vietato:

- a) l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale e veicolare, nonché ogni altro uso pubblico dell'area interessata;

- b) la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

Articolo 2 (Deroghe)

Non sono soggetti al divieto di cui all' Art. 1:

- Il personale incaricato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale all'esecuzione dei lavori e/o di ogni altra attività tecnica necessaria;
- il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro Ufficio;
- il personale adibito ad un pubblico servizio che abbia necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3 *Transito pedonale e veicolare in prossimità delle aree d'interdizione*

I pedoni ed i veicoli che transitano in prossimità delle aree interdette, devono procedere prestando particolare attenzione alla segnaletica portuale, adottando eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 *Condotta delle unità navali in prossimità dell'area di interdizione*

Tutte le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo antistante il predetto molo, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose.

Art.5 *Obblighi a carico del concessionario*

Il concessionario è tenuto a transennare e delimitare le aree interdette e porre in opera la prevista segnaletica onde consentire la chiara comprensione di obblighi, divieti e limitazioni, da terra, derivanti dalle norme contenute nella presente Ordinanza, nonché ad adottare ogni ulteriore predisposizione interdittiva delle aree, allo scopo di prevenire qualsiasi fonte di pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale oltre che per la pubblica e privata incolumità.

Il concessionario deve inoltre garantire apposito servizio di vigilanza assicurando che nessuno acceda alle strutture interdette, ovvero, sosti nelle immediate vicinanze, e segnalando ogni problematica meritevole di attenzione afferente la sicurezza portuale, dei pedoni e delle strutture stesse.

Art. 6 *Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni*

Il concessionario, a seguito della notifica della presente Ordinanza, ne assume formale impegno e osservanza delle prescrizioni, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente

provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7
Disposizioni finali e Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D.to Lgs. 171 del 18/07/2005 e ss.mm.ii., nonché delle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose.

E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale nelle zone interdette.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, 30/12/2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesca Federica DEL RE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Allegato planimetrico all'Ordinanza

